

DELIBERA N. 57/05/CSP

**Esposto presentato dall'Associazione  
"Loris Brunetta" per la ricerca sulle cellule staminali somatiche nei confronti della  
società Arnoldo Mondadori Editore S.p.a. (settimanale "Panorama") per la  
presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 26 maggio 2005;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTA la legge 22 febbraio 2000 n.28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l'articolo 7;

VISTO l'esposto a firma di Loris Brunetta, in qualità di Presidente dell'Associazione "Loris Brunetta" per la ricerca sulle cellule staminali somatiche, pervenuto in forma procedibile in data 10 maggio 2005 (prot. n. 12/REF/05/NA), nel quale viene richiesto l'intervento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, assumendo che nel settimanale "Panorama" in diffusione dal 29 aprile 2005, è stato pubblicato un avviso pubblicitario a pagamento relativo al referendum per l'abrogazione parziale della legge 19 febbraio 2004, n. 40 in materia di procreazione medicalmente assistita, promosso dal "Comitato per il Sì al referendum", privo dei requisiti e delle condizioni previsti per i messaggi politici elettorali e basato su considerazioni oggettivamente errate rispetto ad uno dei requisiti referendari concernenti i limiti fissati dalla legge per la fecondazione omologa;

VISTE le controdeduzioni trasmesse tardivamente dalla società Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., editrice del settimanale "Panorama" in relazione all'esposto in oggetto su richiesta del Dipartimento garanzie e contenzioso – Ufficio Garanzie dell'Autorità (nota in data 6 maggio 2005, prot. n. 16/REF/05/NA), pervenute in data 11 maggio 2005 (prot. n. 24/REF/05/NA), nelle quali si evidenzia, in particolare, che:

1) *la pubblicazione in questione è stata effettuata in assenza del regolamento attuativo della legge n. 28/00 in materia di referendum per la procreazione*

*medicalmente assistita, che definisce le modalità del comunicato preventivo di cui all'articolo 7, comma 1;*

*2) la società editrice ha ritenuto di pubblicare il messaggio pubblicitario, anzi ha provveduto, in buona fede, a pubblicare ex post il comunicato in questione nell'edizione del 12 maggio 2005;*

CONSIDERATA la natura di soggetto politico dell'esponente, trattandosi di un'associazione a rilevanza nazionale con un interesse obiettivo e specifico rispetto ai quattro referendum in materia di procreazione medicalmente assistita, così come si rileva dall'oggetto statutario, allegato all'esposto;

CONSIDERATO che l'esposto risulta procedibile in quanto l'associazione ricorrente ha provveduto a inviare l'esposto stesso a tutti i soggetti di cui all'articolo 10 della legge n. 28/2000 e che risulta rispettato il termine perentorio fissato dal medesimo articolo 10 ai fini della denuncia, da parte dei soggetti politici interessati, delle pretese violazioni della legge stessa;

CONSIDERATO che i messaggi politici elettorali, nelle forme tassativamente previste dall'articolo 7 della legge n. 28/00, assolvono alla finalità informativa delle attività di comunicazione a mezzo stampa da parte dei soggetti politici legittimati nelle varie competizioni elettorali;

RILEVATO che, nel caso di specie, dalla copia del giornale acquisita agli atti in data 10 maggio 2005 (prot. n. 20/REF/05/NA) risulta che, nonostante la diversa denominazione utilizzata "avviso pubblicitario a pagamento", lo spazio pubblicitario riveste, quanto a forma e contenuto, la natura di messaggio politico elettorale, in quanto destinato alla presentazione del programma referendario del Comitato che sostiene l'abrogazione parziale delle disposizioni della citata legge n. 40 del 2004 in materia di procreazione medicalmente assistita con le indicazioni di voto corrispondenti ai quattro quesiti referendari;

RILEVATO che ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della delibera n. 36/05/CSP del 16 maggio 2005 i messaggi referendari debbono fornire una corretta rappresentazione dei quesiti referendari, in quanto diretti alla formazione delle opinioni durante le campagne referendarie abrogative di disposizioni normative;

RILEVATO preliminarmente, senza entrare nel merito, che i messaggi politici referendari in questione sono stati pubblicati quando ancora non erano entrate in vigore le sopra richiamate disposizioni regolamentari di attuazione dell'articolo 7 della citata legge n. 28/00 in riferimento alle campagne referendarie in materia di procreazione medicalmente assistita in corso di svolgimento, adottate con la citata delibera n.36/05/CSP, disposizioni insuscettibili di applicazione retroattiva e quindi inapplicabili al caso in esame;

VISTA la proposta del Dipartimento garanzie e contenzioso;

UDITA la relazione dei Commissari, Giancarlo Innocenzi Botti e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti.

Roma, 26 maggio 2005

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Giancarlo Innocenzi Botti

IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE  
Gloria Maria Callari